



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ODDI	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MEZZACAPO	SALVATORE	Relatore
<input type="checkbox"/>	TERRINONI	PAOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7696/2015
depositato il 25/11/2015

- avverso la sentenza n. 795/2015 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
VITERBO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

contro:
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
VIA DEL PARADISO 4 01100 VITERBO

proposto dall'appellante:

difeso da:

AVV. PISTILLI MASSIMO
VIA NAZARIO SAURO 16 00195 ROMA RM

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO n° PROT.29164 IRPEF-LAV.DIP. 2010

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 7696/2015

UDIENZA DEL

14/06/2016 ore 15:00

N°

6672/2016

PRONUNCIATA IL:

14/6/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11/7/2016

Il Segretario

[Signature]

[Signature]

7696/15

Con sentenza 795/2/15, depositata il 30 settembre 2015, la Commissione tributaria provinciale di Viterbo ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra [REDACTED] avverso diniego di rimborso IRPEF emesso dall' Agenzia delle entrate relativamente agli importi alla stessa corrisposti per effetto della sentenza n. 575/09 del Giudice del lavoro del Tribunale ordinario di Viterbo che ha condannato il Ministero della pubblica istruzione al "*risarcimento dei danni in favore della parte in misura pari a 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dell'ultimo contratto*". In sostanza, il primo giudice ha ritenuto che l'importo erogato fosse tassabile ex art. 6 comma secondo D.P.R. n. 917/86.

Appella la contribuente lamentando che le somme corrisposte dal datore di lavoro a seguito della citata sentenza del Giudice del lavoro sono state fiscalmente trattate come differenze retributive con integrale elusione della natura esclusivamente risarcitoria di esse.

Controdeduce l'Ufficio ribadendo la correttezza e legittimità del proprio operato, concludendo dunque per la conferma della sentenza di prime cure.

L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.

Ritiene la Commissione debba necessariamente prendersi le mosse da una attenta disamina della citata sentenza del Giudice del lavoro, che costituisce il titolo in forza del quale sono state quindi corrisposte alla odierna appellante le somme della cui assoggettabilità a tassazione è questione.

La sentenza origina da un ricorso inteso a veder dichiarato dal giudice che la ricorrente "*ha diritto a veder convertire in contratto di lavoro a tempo indeterminato la successione di contratti a tempo determinato in precedenza stipulati*" con il Ministero della pubblica istruzione "*nonché, in via subordinata e/o aggiuntiva, ad essere risarcita del danno subito quantificabile nella misura di venti mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia*". Con la citata sentenza, il Giudice del lavoro, atteso il divieto legale di conversione del rapporto, ha osservato che nella specie "*il danno (sebbene non quantificato) costituisce oggetto di una presunzione legale, derivando automaticamente dalla violazione di norme imperative, nonché dal divieto legale di convertire il rapporto e quindi dalla connessa risoluzione legale del contratto e dalla perdita dell'attività lavorativa*".

Nella specie viene in rilievo il disposto della comma 5 dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 a mente del quale "*in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte*

delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative...".

Ha osservato il Giudice del lavoro con la citata sentenza che *"al risarcimento previsto dall'art. 36 sia da riconoscere natura indennitaria, fondata sulla presunzione legale del danno conseguente alla impossibilità di prosecuzione del rapporto...ad esso va riconosciuto carattere automatico"*, infine affermando che *"alla luce di tali premesse incombe quindi sulla P.A. il relativo obbligo risarcitorio"*. Quanto poi alla determinazione dell'ammontare di detto danno il Giudice del lavoro ha ritenuto di non poter condividere le pronunce di merito che hanno parametrato il risarcimento al tempo medio necessario per il reperimento di una nuova occupazione, ritenendo che la situazione concreta *"appare quindi più facilmente assimilabile a quella disciplinata dall'art. 8 della L. 604/1966"*, che viene quindi assunta solo quale parametro per quantificare il danno da risarcire (nella specie determinato in 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza dell'ultimo contratto).

Tutto ciò premesso, vero è che la questione dell'assoggettamento a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle indennità risarcitorie non trova soluzioni univoche, dipendendo la detta imponibilità dalla natura delle indennità medesime.

La norma di riferimento è l'articolo 6, comma 2, del Tuir, secondo il quale devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono, in sostanza, imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.

Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente).

In linea generale, quindi, non è mai reddito il risarcimento del danno emergente mentre lo è il risarcimento del lucro cessante. Occorre, però, un ulteriore passaggio: verificare che il lucro risarcito abbia, a sua volta, natura reddituale; ciò sta a significare che tale risarcimento deve trovare collocazione in una delle categorie di reddito previste dal comma 1 dello stesso articolo 6.

Si ritiene che, comunque, tale disposizione vada coordinata con il principio generale di tassazione delle sole somme conseguite in sostituzione di redditi e della intassabilità dei risarcimenti che non costituiscono reddito, ossia quelli erogati a fronte di danni emergenti.

Orbene, tutto ciò premesso, ritiene la Commissione che, atteso il divieto legale di conversione della serie di contratti di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è evidente che il risarcimento cui il Ministero della pubblica istruzione è stato condannato non ha una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente. In altri termini, ad avviso della Commissione, il risarcimento disposto nella specie dal Giudice del lavoro di Viterbo non è sostitutivo della retribuzione, da cui in ipotesi discenderebbe l'assoggettamento a tassazione, avendo piuttosto natura meramente ristoratrice, occasionalmente parametrato (il risarcimento) con il ricorso, ai fini della determinazione appunto del suo ammontare, a determinate mensilità di retribuzione, ben potendo in ipotesi essere il danno da risarcire diversamente calcolato.

In definitiva, l'appello va accolto, a ciò conseguendo la riforma della sentenza di prime cure.

Sussistono, avuto riguardo alla sussistenza in merito di orientamenti giurisprudenziali non univoci, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, I Sezione, accoglie l'appello del contribuente e, per l'effetto, riforma la pronuncia di prime cure.

Spese compensate.

Roma, 14 giugno 2016

www.commercialistatelematico.com


IL RELATORE

Salvatore MEZZACAPÒ



IL PRESIDENTE

Francesco ODDI



IL SEGRETARIO

Maurizio MARRAPESE

